

Arcidiocesi di Cagliari

Via Mons. Cogoni, 9 – 09121 – Cagliari

Disposizioni per il contenimento della diffusione del virus COVID-19 valevoli per l’Arcidiocesi di Cagliari

Aggiornamento a:

- D.L. 26 novembre 2021 n°172, cosiddetto “D.L. Super Green pass”;
- D.L. 30 dicembre 2021 n°229, cosiddetto “D.L. quarantene”.

Le disposizioni da applicare per la prevenzione dei contagi del Covid-19 sono in continua evoluzione in funzione dell’andamento epidemiologico, pertanto le indicazioni qui riportate potrebbero subire modifiche di cui si dovrà necessariamente tener conto.

GREEN PASS BASE/RAFFORZATO

Recentemente è stata introdotta una distinzione tra Green Pass “base” e Green Pass “rafforzato” (o Green Pass “super”):

- per **Green Pass “base”** si intende la certificazione ottenuta mediante tampone molecolare o mediante test antigenico rapido con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (Green Pass con durata valida 48 ore dal test);
- per **Green Pass “rafforzato”** (o Green Pass “super”) si intende la certificazione ottenuta con il completamento del ciclo di vaccinazione (Green Pass attualmente valido per 9 mesi, ma da febbraio la durata verrà ridotta a 6 mesi) o tramite guarigione dal COVID-19, con cessazione del periodo di isolamento indicato dall’ATS (certificato di durata 6 mesi dalla data di guarigione).

La verifica del Green Pass deve avvenire unicamente mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione *VerificaC19*, da installare su un qualunque dispositivo mobile con download da Play Store di Google e da Apple Store che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione. Alla verifica del Green pass sono deputati i pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni, il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi (iscritto nell'elenco di cui all'art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94), il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati (i soggetti delegati sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica). L'intestatario della certificazione verde COVID-19 all'atto della verifica di cui al comma 1 dimostra, a richiesta dei verificatori, deve dimostrare la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità.

Dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 è previsto che il Green Pass rafforzato debba essere utilizzato anche in zona bianca per lo svolgimento delle attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla (per maggiori precisazioni consultare l'allegato 1 “*Tabella attività consentite con e senza Green Pass*”).

Dal 10 gennaio 2022 sarà necessario avere il Green Pass rafforzato per diverse attività attualmente possibili anche con il solo Green Pass base:

- ristorazione (bar, ristoranti...) anche all’aperto. Al momento il *Green Pass* rafforzato è necessario per il servizio al tavolo al chiuso e per la consumazione al banco;
- alberghi e strutture ricettive;
- utilizzo di ogni tipo di mezzo di trasporto pubblico e pullman a noleggio con conducente;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose (ad esempio, banchetto di nozze o feste di Battesimo, eventi normalmente ospitati da strutture specializzate);
- sagre e fiere;
- convegni e congressi;
- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;

Arcidiocesi di Cagliari

Via Mons. Cogoni, 9 – 09121 – Cagliari

- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- eventi e competizioni sportive;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, per attività al chiuso e all'aperto. Sono esplicitamente esclusi dall'obbligo di possedere la certificazione verde i partecipanti ai centri educativi per l'infanzia. Questo implica la necessità, dal 10 gennaio 2022, del Green Pass rafforzato per qualsiasi attività culturale, sociale e ricreativa che coinvolga anche adulti anche qualora si svolgano in ambienti parrocchiali (ad esempio, tombolata per le famiglie; cena con i giovani...). Non è previsto il Green Pass per attività che coinvolgano solo minori come, ad esempio, una sorta di "oratorio estivo";
- piscine, centri natatori, palestre, pratica di sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, al chiuso e all'aperto nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;
- parchi tematici e di divertimento.

VACCINAZIONE

Dal 15 dicembre 2021 è previsto l'obbligo vaccinale per personale amministrativo sanità, docenti e personale amministrativo scuola, militari, forze di polizia e di soccorso pubblico (e continua a restare obbligatorio il vaccino per personale sanitario e delle RSA). Il Decreto Super Green Pass ha previsto inoltre di estendere l'obbligo vaccinale alla terza dose o richiamo per i sanitari e per il personale delle RSA, a decorrere dal 15 dicembre 2021 e con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse. L'obbligo vaccinale, inoltre, viene esteso anche a:

- operatori sanitari, amministrativi e funzionari compresi;
- **personale del sistema nazionale d'istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali d'istruzione per adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali** che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
- personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico;
- tutto il personale delle strutture adibite all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie (a esclusione dei contratti esterni);
- i dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni e dei comparti citati.

La vaccinazione costituisce **requisito essenziale** per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. I lavoratori delle categorie obbligate al vaccino sono esclusi dall'obbligo solo in caso di **accertato pericolo per la salute**, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale. Tali esenzioni devono essere certificate nel rispetto dell'apposita circolare del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti Covid- 19. In tali casi documentati e soggetti a verifica, la vaccinazione può essere omessa o differita.

L'atto di accertamento dell'inadempimento determina – anche per le altre categorie obbligate al vaccino – **l'immediata la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa**, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla **comunicazione** da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo. La comunicazione deve avvenire comunque non oltre il termine di **6 mesi** dalla entrata in vigore del Decreto Super Green Pass.

Per le categorie di lavoratori non sanitarie (ovvero quelli della scuola, difesa, forze dell'ordine e di soccorso, oltre a personale amministrativo dei relativi comparti) scatterà, oltre alla sospensione senza retribuzione, anche la **sanzione amministrativa** irrogata dal **Prefetto** territorialmente competente.

MASCHERINE

Si ricorda che vige l'obbligo di mascherine anche all'aperto in zona bianca fino al 31 gennaio 2022.

Arcidiocesi di Cagliari

Via Mons. Cogoni, 9 – 09121 – Cagliari

ISOLAMENTO E QUARANTENA

Le norme attualmente in vigore hanno introdotto alcune modifiche per quanto riguarda sia l'isolamento che la quarantena:

a) persone risultate positive al Sars-CoV-2:

- se hanno ricevuto la terza dose (booster) di vaccino contro il COVID-19 o hanno ricevuto la seconda dose dello stesso da non oltre 120 giorni: l'isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla ulteriore condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico in una struttura pubblica o privata (ad esempio, una farmacia) con risultato negativo;
- in ogni altro caso: possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi accompagnato da un test molecolare o antigenico con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (non considerando le alterazioni dell'olfatto e del gusto). In caso di riscontro di ulteriore positività al test diagnostico eseguito dopo 10 giorni dalla comparsa dei sintomi o dal tampone risultato positivo negli asintomatici, è consigliabile ripetere il test dopo 7 giorni (17° giorno). I test possono essere effettuati presso strutture pubbliche o private.

b) persone che hanno avuto "contatti stretti" con persone confermate positive al Sars-CoV-2:

- se hanno ricevuto la terza dose (booster) di vaccino contro il COVID-19 o hanno ricevuto la seconda dose dello stesso da più di 14 giorni ma da non oltre 120 giorni o sono guarite da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti: se asintomatiche non si applica la quarantena ma è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. Questa disposizione si applica anche alle persone che si trovano nelle condizioni descritte e sottoposte alla misura della quarantena precauzionale ad oggi, 31 dicembre 2021, data di entrata in vigore del DL "quarantene";
- se hanno completato il ciclo vaccinale da oltre 120 giorni e con Green Pass rafforzato ancora valido: è prevista la quarantena preventiva che può essere interrotta al quinto giorno, se asintomatiche, con esito negativo di un tampone molecolare oppure antigenico effettuato presso strutture pubbliche o private (ad esempio, in farmacia);
- se non hanno completato il ciclo vaccinale o lo hanno completato da meno di 14 giorni: è prevista la quarantena preventiva di 14 giorni che può essere interrotta al decimo giorno, se asintomatiche, con esito negativo di un tampone molecolare oppure antigenico effettuato presso strutture pubbliche o private (ad esempio, in farmacia)

Ricordiamo che per **contatto stretto** si intende una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19; una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano); una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti; una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei; un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei; una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto. Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio.

In tutti i casi si raccomanda la massima prudenza e la massima attenzione anche in funzione del delicato ruolo che ciascuno svolge a contatto con diverse categorie di persone.

Arcidiocesi di Cagliari

Via Mons. Cogoni, 9 – 09121 – Cagliari

Per quanto riguarda le principali attività normalmente svolte in ambito diocesano e parrocchiale, si presenta il seguente schema con le indicazioni per il normale esercizio:

Chiese e celebrazioni:

- Le chiese rimangono aperte e vengono celebrate le Messe con il concorso del popolo;
- non è consentito chiedere il Green Pass per accedere alle celebrazioni, ma è necessario rispettare tutte le norme riguardanti il distanziamento, l'igienizzazione delle mani, il corretto uso delle mascherine (norme riportate nei punti successivi);
- le funzioni religiose possono svolgersi regolarmente;
- l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro laterale e frontale;
- l'accesso alla chiesa, durante la quale deve essere rispettata la distanza di sicurezza pari almeno a 1,5 metri tra le persone, deve essere contingentato e regolato con l'ausilio, ove possibile, di volontari e/o collaboratori che, indossando adeguati dispositivi di protezione individuale (assolutamente obbligatoria la mascherina ed eventualmente, se necessario, visiera ed altri dispositivi) ed un evidente segno di riconoscimento, favoriscono l'accesso e l'uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite;
- per favorire un accesso ordinato, durante il quale andava rispettata la distanza di sicurezza pari almeno a 1,5 m, si utilizzino, ove presenti, più ingressi, eventualmente distinguendo quelli riservati all'entrata da quelli riservati all'uscita. Durante l'entrata e l'uscita dei fedeli le porte rimangano aperte per favorire un flusso più sicuro ed evitare che porta e maniglie siano toccate;
- coloro che accedono ai luoghi di culto per le celebrazioni liturgiche sono tenuti a indossare mascherine che devono essere indossate durante tutta la permanenza all'interno dell'edificio;
- agli ingressi dei luoghi di culto siano resi disponibili liquidi igienizzanti;
- evitare ogni assembramento sia nella chiesa sia nei locali annessi, come ad esempio le sacrestie, il sagrato e tutti gli altri ambienti;
- le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto del protocollo sottoscritto dal Governo e dalla Conferenza Episcopale Italiana integrato con le successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, già trasmesse nel corso dell'estate. Tra queste, a titolo esemplificativo: guanti non obbligatori per il ministro della Comunione che però deve igienizzarsi accuratamente le mani; celebrazione delle Cresime assicurando il rispetto delle indicazioni sanitarie (in questa fase l'unzione può essere fatta usando un batuffolo di cotone o una salvietta per ogni cresimando), la stessa attenzione vale per le unzioni battesimali e per il sacramento dell'Unzione dei malati; reintroduzione dei cori e cantori, i cui componenti dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di almeno 1 metro e almeno 2 metri tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti (tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet). L'eventuale interazione tra cantori e fedeli deve garantire il rispetto delle raccomandazioni igienico-comportamentali ed in particolare il distanziamento di almeno 2 metri); durante la celebrazione del matrimonio gli sposi possono non indossare la mascherina; durante lo svolgimento delle funzioni religiose, non sono tenuti all'obbligo del distanziamento interpersonale i componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi/congiunti, parenti con stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, di affinità o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi dove svolgono vita sociale in comune.
- il numero dei partecipanti dipende dalla capienza della chiesa che deve essere valutata nel pieno rispetto della normativa sul distanziamento interpersonale (un metro frontale e laterale);
- le concelebrazioni sono sconsigliate per i consacrati che non vivono nella stessa abitazione.

Celebrazioni di Prime Confessioni, Prime Comunioni e Cresime:

Sono sempre possibili rispettando i Protocolli. Non è consentito richiedere il Green Pass, ma è necessaria la massima prudenza ed il rispetto delle norme generali di prevenzione: uso delle mascherine, distanziamento, igiene delle mani e dei locali, divieto di assembramento, sanificazione ed aerazione dei locali chiusi, rispetto delle linee guida, ecc.

Concerti in chiesa:

Sono possibili ma solo con il rispetto delle norme generali e con il Green Pass rafforzato.

Arcidiocesi di Cagliari

Via Mons. Cogoni, 9 – 09121 – Cagliari

Incontri del clero:

Per gli incontri del clero aventi carattere privato (riunioni di forania, riunioni dei consigli parrocchiali, ecc.) non è necessario il Green Pass, ma è necessaria la massima prudenza ed il rispetto delle norme generali di prevenzione: uso delle mascherine, distanziamento, igiene delle mani e dei locali, divieto di assembramento, sanificazione ed aerazione dei locali chiusi, rispetto delle linee guida, ecc..

Per le riunioni di carattere pubblico (convegni, congressi, ecc. aperti al pubblico) è necessario il Green Pass per tutti i partecipanti ed il rispetto delle norme generali (dal 10 gennaio 2022 sarà necessario il Green Pass rafforzato).

Catechesi ed incontri formativi:

La catechesi e gli incontri formativi sono possibili in presenza e non è necessario il Green Pass. Tuttavia si raccomanda il rispetto delle norme generali di prevenzione: uso delle mascherine, distanziamento, igiene delle mani e dei locali, divieto di assembramento, sanificazione ed aerazione dei locali chiusi, rispetto delle linee guida, ecc..

Manifestazioni pubbliche:

Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche (comprese le attività culturali, di animazione, ecc. per maggiorenni) avviene nel rispetto delle norme generali: uso delle mascherine FFP2, distanziamento, igiene delle mani e dei locali, divieto di assembramento, sanificazione ed aerazione dei locali chiusi, rispetto delle linee guida, ecc.. È necessario il Green Pass per tutti i partecipanti ed il rispetto delle norme generali (dal 10 gennaio 2022 sarà necessario il Green Pass rafforzato).

Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali sono svolti esclusivamente con Green Pass rafforzato per tutti i partecipanti, mascherine FFP2 e con il rispetto delle norme generali (dal 10 gennaio 2022 sarà necessario il Green Pass rafforzato anche all'aperto). La capienza è attualmente consentita fino al 100 per cento di quella massima autorizzata con il rispetto delle norme generali: igienizzazione, uso delle mascherine FFP2, ecc.. È vietato consumare cibi e bevande al chiuso se non all'interno dei bar o ristoranti.

Fino al 31 gennaio 2022, sono vietati feste, eventi e concerti che possano creare assembramenti in spazi aperti. Restano chiuse fino a fine gennaio anche discoteche e sale da ballo.

Feste:

Le feste sono consentite nei luoghi chiusi ed all'aperto, comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose, con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di Green Pass, ma non è possibile ballare. Pertanto anche le feste per i matrimoni sono possibili, ma con Green Pass per tutti i partecipanti (dal 10 gennaio 2022 sarà necessario il Green Pass rafforzato).

Convegni, congressi, riunioni:

I convegni e i congressi sono consentiti, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 ed è necessario il Green Pass per tutti i partecipanti ed il rispetto delle norme generali (dal 10 gennaio 2022 sarà necessario il Green Pass rafforzato). Inoltre è obbligatorio l'uso di mascherine FFP2.

Oratori:

Le attività degli oratori si svolgono con l'obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 del DPCM 02/03/2021. Non è necessario il Green Pass, ma il rispetto delle norme generali: uso delle mascherine, distanziamento, igiene delle mani e dei locali, divieto di assembramento, sanificazione ed aerazione dei locali chiusi, rispetto delle linee guida, ecc.

Si sottolinea che la consumazione dei pasti, se necessaria, deve avvenire nel rispetto delle regole stabilite per i bar ed i ristoranti.

Arcidiocesi di Cagliari

Via Mons. Cogoni, 9 – 09121 – Cagliari

È obbligatorio indossare la mascherina anche all'esterno.

Bar degli oratori:

Le attività dei bar e ristoranti avvengono nel rispetto delle regole generali sull'uso delle mascherine all'aperto e nei locali, distanziamento, igiene delle mani e dei locali, divieto di assembramento, sanificazione ed aerazione dei locali chiusi, rispetto delle linee guida, ecc.. Il Green Pass è necessario per il servizio al banco e per quello al tavolo al chiuso (dal 10 gennaio 2022 sarà necessario il Green Pass rafforzato per tutti sia al chiuso che all'aperto).

Strutture ricettive, mense e catering:

Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento della distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio. Dovranno essere sempre rispettate alcune norme:

- dovrà essere calcolata la capienza massima degli spazi all'aperto e al chiuso tenendo conto della necessità di rispettare sempre la distanza interpersonale di un metro (suggeriamo di chiedere la consulenza di un professionista);
- rendere disponibili prodotti per l'igienizzazione delle mani in varie postazioni all'interno delle strutture;
- idonea segnaletica ricorderà le principali misure di sicurezza (divieto di ingresso per chi ha sintomi influenzali, è in isolamento, ha avuto contatti con COVID-19 positivi; obbligo di utilizzare la mascherina; obbligo di mantenere la distanza interpersonale di 1 m; invito a lavarsi spesso le mani...);
- potrà essere misurata la temperatura corporea all'arrivo, non consentendo l'accesso in caso sia superiore ai 37,5°C;
- si prevedranno percorsi diversi per l'entrata o per l'uscita oppure si prevedranno flussi alternati agli accessi;
- sarà obbligatorio indossare la mascherina all'aperto quando non sia possibile rispettare la distanza di un metro e al chiuso nelle aree comuni;
- mantenere l'elenco degli ospiti per almeno 14 giorni;
- l'utilizzo degli ascensori dev'essere tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro pur con l'utilizzo della mascherina;
- favorire il ricambio d'aria negli ambienti;
- escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria negli impianti di condizionamento;
- si dovranno seguire scrupolosamente le normative in materia emanate dall'autorità statale e regionale per la somministrazione di cibo e bevande nei bar (è consigliabile chiedere la consulenza di un professionista);
- la ristorazione nelle strutture ricettive è consentita, senza limiti di orario come per i bar ed i ristoranti, sia al chiuso che all'aperto, ma nel rispetto delle regole generali sull'uso delle mascherine all'aperto e nei locali, distanziamento, igiene delle mani e dei locali, divieto di assembramento, sanificazione ed aerazione dei locali chiusi, rispetto delle linee guida, ecc..
- Il Green Pass è necessario per il servizio al banco e per quello al tavolo al chiuso (dal 10 gennaio 2022 sarà necessario il Green Pass rafforzato per tutti sia al chiuso che all'aperto)

Mostre, musei, biblioteche, archivi, aree archeologiche, parchi archeologici, complessi monumentali:

Sono consentiti i servizi di apertura al pubblico delle mostre, dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (*musei, biblioteche, archivi, aree archeologiche, parchi archeologici, complessi monumentali*) ma con il rispetto delle norme generali e con il Green Pass (dal 10 gennaio 2022 sarà necessario il Green Pass rafforzato).

Le visite potranno essere svolte, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori, garantendo modalità di fruizione contingentata e comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

Norme generali:

Arcidiocesi di Cagliari

Via Mons. Cogoni, 9 – 09121 – Cagliari

- ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarlo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:
 - per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
 - per i bambini di età inferiore ai sei anni;
 - per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella medesima incompatibilità.

È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi;

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali, anche nei 3 giorni precedenti, e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- obbligo di osservare il periodo di quarantena previsto dopo essere stati a contatto stretto con una persona con infezione da SARS-CoV-2 confermata e identificata dalle autorità sanitarie.